



## Tribunale Ordinario di Udine

### Sezione seconda civile

#### DECRETO

**N. R.G. 3881/2026**

Il Giudice designato

letto il ricorso depositato il 08/04/2026 ed iscritto a ruolo il 09/04/2026, avente ad oggetto la conferma delle misure protettive già richieste da MORGANTE SRL ai sensi dell'art. 18 CCI, e l'adozione di altri provvedimenti cautelari atipici, in parte anche *inaudita altera parte*;

visto l'art. 19 CCI;

visti gli artt. 669-*bis* e ss. cod. proc. civ.;

rilevato che viene richiesta l'adozione immediata dei seguenti provvedimenti cautelari:

*a) inibire la facoltà di sospensione dell'adempimento dei contratti pendenti di cui all'art. 18, comma 5, secondo periodo, del CCII nei confronti di tutti i fornitori strategici essenziali per assicurare la continuità aziendale, tra cui Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco BPM S.p.A., Credifriuli S.p.A., BPER Banca S.p.A., Banca di Cividale S.p.A., Banca 360 S.p.A., Banca di Asti S.p.A. e Banca IFIS S.p.A., in relazione alle linee autoliquidanti e a breve termine secondo gli affidamenti già accordati;*

*b) inibire ai predetti istituti di credito di segnalare alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e/o ai Sistemi di Informazione Creditizia (CRIF, Experian, CTC e altri SIC) l'intervenuta sospensione dei pagamenti ovvero di effettuare classificazioni a sofferenza dei rapporti in essere, nonché di revocare le linee di credito già esistenti e utilizzate;*

rilevato che, allo stato, sussistono i presupposti per l'emissione di simile provvedimento *inaudita altera parte*, in quanto:

con riferimento alla prospettata conferma delle misure protettive

1) il ricorso appare completo di ogni corredo documentale richiesto dall'art. 19 CCI (a parte quanto, in dettaglio, sotto si richiederà di integrare);

2) il progetto di piano di risanamento è chiaro e già in fase avanzata di elaborazione;

3) lo stesso non appare *prima facie* implausibile nelle sue aspirazioni;

4) l'impresa appare in evidente crisi, ed è suscettibile di perdere del tutto il suo equilibrio finanziario già nel prossimo mese in caso di iniziative unilaterali di singoli creditori;

sicché vi è il rischio che il buon esito delle iniziative progettate per superare la crisi sia pregiudicato in mancanza di misure protettive generali;

con riferimento alla richiesta cautelare urgente

1) l'attività produttiva più rilevante dell'impresa (produzione di prosciutti S.Daniele DOP) non può tollerare l'eventuale sospensione – nemmeno per il tempo necessario ad addivenire alla decisione sulla conferma delle misure protettive - delle forniture di materia prima, di servizi logistici o di energia;

2) lo stesso vale per i rapporti bancari che prevedono linee di credito autoliquidanti o a breve termine, nel quadro di affidamenti già in corso, perché, in loro mancanza, l'impresa perderebbe ogni sorgente di liquidità necessaria ad adempiere agli obblighi legati all'attività corrente (che, come detto, deve proseguire per evitare di distruggere il cuore dell'attività economica);

3) occorre pertanto mantenere attivi tutti i contratti pendenti anche in questa fase, congelando la facoltà di sospensiva temporanea prevista dall'art. 18, comma 5, secondo periodo, CCI;

4) l'accesso alla CNC non è di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito, o di diversa classificazione dello stesso, dovendosi (per quest'ultimo fine) esclusivamente tenere conto del progetto di piano e di quanto previsto dalle regole di vigilanza prudenziale (cfr. art. 16, comma 5, CCI);

5) la classificazione di crediti "a sofferenza" da parte del ceto bancario dovrebbe avvenire solo a fronte di grave e non transitoria difficoltà economica del cliente, valutazione che però a sua volta non può prescindere dalla pendenza di un percorso di CNC, delle sue prospettive e dei suoi progetti; occorre dunque impedire iniziative unilaterali e il rischio di valutazioni incomplete ed intempestive;

**inibisce** a tutti i creditori dell'impresa, che intrattengono contratti tuttora pendenti con la stessa e che siano da considerarsi fornitori strategici essenziali della stessa (ad esempio: fornitori di materia prima di origine animale, di servizi logistici e di energia), di sospendere l'adempimento dei contratti pendenti, e ciò fino alla decisione giudiziale sulla conferma delle misure protettive richieste dall'impresa;

**precisa** che fra i soggetti ricompresi nell'inibitoria di cui al punto precedente figurano Banca Intesa Sanpaolo S.p.A., Banco BPM S.p.A., Credifriuli S.p.A., BPER Banca S.p.A., Banca di Cividale S.p.A., Banca 360 S.p.A., Banca di Asti S.p.A. e Banca IFIS S.p.A., che non potranno sospendere (per lo stesso periodo) l'adempimento dei contratti pendenti con

riguardo alle linee di credito autoliquidanti e a breve termine, nel quadro degli affidamenti già accordati;

**inibisce** ai predetti istituti di credito di classificare i rapporti in essere come “a sofferenza” presso la Centrale dei Rischi della Banca d'Italia e/o ai Sistemi di Informazione Creditizia (CRIF, Experian, CTC e altri SIC) finché saranno in vigore le misure protettive richieste;

**ordina** ai predetti istituti di credito, qualora ritengano che la disciplina di vigilanza prudenziale li obblighi senza alternative a sospendere o revocare le linee di credito concesse all'impresa, di comunicare per iscritto il loro giudizio agli organi amministrativi e di controllo di questa almeno quindici giorni prima dell'esecuzione della decisione, dando conto delle ragioni specifiche a supporto della stessa;

**fissa** per sentire le parti sulla conferma delle misure protettive, sulla concessione delle ulteriori misure cautelari richieste e sulla modifica o revoca del presente provvedimento, l'udienza del **30/04/2026**, alle ore **15:30**;

**dispone** che l'udienza si svolga con collegamento audiovisivo a distanza;

**precisa** che:

- la partecipazione sarà consentita mediante collegamento alla “stanza virtuale” di *MS Teams*, cliccando sul seguente collegamento ipertestuale

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_MTNjZjlkYmItZGY5Mi00YWxLThiNGYtNjc3ZmNiMmEwMjI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTNjZjlkYmItZGY5Mi00YWxLThiNGYtNjc3ZmNiMmEwMjI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d) ;

- ulteriori modalità ed istruzioni per il collegamento e l'uso del programma *MS Teams* sono pubblicate sul sito del tribunale all'indirizzo <https://tribunale-udine.giustizia.it/it/paginadettaglio.page?contentId=CNG9933&modelId=10001> ;

**dispone** che parte ricorrente:

a) depositi una nuova situazione economico-patrimoniale e finanziaria di cui all'art. 19, comma 2, lett. B, CCI, non essendo quella in atti (doc. 8) aggiornata al massimo al 6.2.2026;

b) depositi il piano finanziario a sei mesi di cui all'art. 19, comma 2, lett. D, CCI, in quanto tale specifico elemento non è presente nel progetto di piano dimesso *sub* 11, ma viene ivi citato come documento già inserito nella piattaforma telematica CNC;

c) notifichi entro il termine perentorio del 17.4.2026 ricorso e decreto all'esperto ed ai seguenti creditori:

- i primi dieci per ammontare;
- tutti gli altri creditori concretamente toccati dalle misure cautelari qui concesse interinalmente;
- tutti gli altri creditori che saranno concretamente interessati dalle altre misure cautelari richieste;

d) pubblichi il ricorso ed il presente decreto mediante *link* inserito entro il 20.4.2026 (con evidenza ed in cima) nella pagina di accoglienza del proprio sito internet <https://morgante.it/> .

*Si comunichi alla ricorrente.*

*Si trasmetta con urgenza e per estratto (contenente indicazione del debitore, dell'esperto e della data dell'udienza, redatto a cura della cancelleria) al Registro delle Imprese.*

Udine, 10/04/2026

Il Giudice

*Lorenzo Massarelli*